

SENTENZA N.557/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73588** del registro di Segreteria introdotto con ricorso depositato il 2.5.2022 ad istanza di **(omissis)**, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fernanda Tiacci ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Salerno, via Saverio Avenia n. 4 (pec: avv.fernandatiacci@legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p. t., con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/a.

FATTO

Parte ricorrente rappresenta quanto segue:

- di avere lavorato quale docente di scuola di secondo grado in ruolo dal 21.10.1994;
- di essere titolare di pensione anticipata liquidata dall'INPS con il sistema misto a decorrere dall'1.9.2019;

- che detta liquidazione risulta erronea non avendo tenuto conto del periodo contributivo oggetto di riscatto pari ad anni 11 e 5 mesi risultante dal provvedimento n. 110797 del 30.9.1998;
 - l'INPS ometteva di considerare i periodi riscattati successivamente ai sensi della l. n. 29/1979, risultanti dal decreto n. 2807, dell'1.3.2019, pari ad 1 anno, 5 mesi e 23 giorni;
 - si duole, conseguentemente, della circostanza che laddove i periodi indicati ai punti sub 3) e 4) del ricorso fossero stati correttamente inseriti, avrebbe potuto raggiungere l'anzianità contributiva di anni 41, mesi 9 e 3 giorni, in luogo di quella inferiore riconosciuta nella determina di pensione pari ad anni 37 e mesi 11;
 - ritenendosi lesa, adiva questa Corte con ricorso del 2.5.2022 ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, a far data dall'1.9.2019, sulla base del maggiore servizio valutabile, prestato e riscattato, con condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati sui ratei percepiti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria, chiedeva disporsi CTU contabile;
 - con comparsa del 22.2.2024, si costituiva in giudizio l'INPS per il rigetto della domanda, evidenziando, nello specifico, come il ricorrente avesse taciuto la circostanza che il provvedimento di riscatto del 30.9.1998 aveva riconosciuto il diritto (per anni 11 e mesi 5) ai soli fini della liquidazione del TFS e non anche del trattamento di pensione. Con riferimento all'anzianità contributiva rilevante per il diritto a pensione, rappresentava di avere tenuto conto soltanto dei periodi certificati nei provvedimenti emessi dall'Ente datoriale, quindi, della ricongiunzione ex art. 2 l. n. 29/1979, n. 3710 del 21.10.1994 (totale servizi riconosciuti 1 anno, 5 mesi, 19 giorni) e del provvedimento n. 3790, del 28.6.1996, (totale servizi riconosciuti 8 anni, 6 mesi e 14 giorni).
- Dall'estratto contributivo e dalla determina di pensione – aggiungeva - risultavano inseriti per il computo tutti i periodi riscattati, tranne quello

rilevante per la buonuscita, e quindi anche quello di cui al decreto n. 2807 dell'1.3.2019;

- all'udienza del 4.3.2024, l'avv. Fernanda Tiacchi per la ricorrente e l'avv. Nicola Di Ronza per l'INPS si riportavano ai propri scritti, chiedendo l'accoglimento delle rispettive pretese;
- con ordinanza n. 40/2024, dell'11.3.2024, questo Giudice, rilevata l'indisponibilità della Ragioneria Territoriale dello Stato, conferiva alla dott.ssa (omissis), iscritta all'albo dei CTU del Tribunale di Napoli – l'incarico di formulare motivato parere contabile sul seguente quesito: *“Calcolare l'importo del trattamento pensionistico dell'odierna ricorrente a far data dall'1.9.2019, previo esatto computo di tutti i servizi, pre-ruolo e di ruolo, valutabili anche a seguito di riscatto; indicare, altresì, l'importo di eventuali arretrati di spettanza”*;
- in data 27.5.2024, l'incaricato professionista provvedeva a trasmettere alla Segreteria di questa Sezione il richiesto parere contabile;
- all'odierna udienza, presenti l'avv. Fernanda Tiacchi per la ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. Entrambi i difensori si sono riportati ai propri scritti, concludendo come in atti;
- la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio è finalizzato al riconoscimento in favore di parte ricorrente del diritto alla riliquidazione della pensione sulla base del maggiore servizio valutabile, prestato e riscattato.

2. Ai fini del decidere, questa Sezione, con ordinanza n. 40/2024, dell'11.3.2024, ha richiesto un parere contabile che la dott.ssa (omissis), CTU del Tribunale di Napoli – Sezione civile, ha trasmesso il 27.5.2024. L'incaricata professionista, compiuto il rituale giuramento in data 15.3.2024, ha provveduto a comunicare a mezzo *pec* del 19.3.2024 all'avv. Fernanda Tacci, all'avv. Gianluca Tellone ed all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, l'inizio delle operazioni peritali fissate per il giorno 25.3.2024, ore 15:00 a mezzo collegamento su piattaforma Zoom. Presenti

alla riunione telematica la parte ricorrente rappresentata dall'avv. Tacci mentre per la parti resistenti nessuno risultava presente.

Esaminata la documentazione amministrativa in atti, l'incaricato organo peritale procedeva preliminarmente a calcolare, come da quesito formulato, il trattamento pensionistico della ricorrente (omissis) a decorrere dall'1.9.2019, considerando il computo di tutti i servizi ivi compresi i riscatti e la ricongiunzione.

Al riguardo, afferma che ai fini pensionistici sono stati considerati in favore della ricorrente sia nel diritto che nella misura, e per i periodi coincidenti sono stati valutati una sola volta, i seguenti contributi previdenziali riscattati e ricongiunti:

- per 8 anni 6 mesi e 6 giorni riscattati con il decreto n. 3790 del 28/5/2012 del MIUR, precisamente sono stati considerati i 4 anni di contribuzione per il riscatto del titolo di laurea (1/11/74-31/10/78) art.13 l. n. 1092/73, 4 anni 6 mesi e 6 giorni per i servizi retribuiti e prestati in qualità di docente non di ruolo presso gli istituti scolastici riconosciuti (16/2/84-16/6/91) periodi non continuativi art. 116 d.p.r. 417/74;
- per 1 anno 5 mesi e 23 giorni ricongiunti con il decreto n. 2807 del 18/2/2019 del MIUR ai sensi dell'art. 2 l. 79/29 a seguito della domanda di ricongiunzione formulata dalla ricorrente per i servizi prestati presso gli istituti scolastici privati nel periodo non consecutivo dal 11/6/88 al 21/9/93;
- sono stati considerati i contributi previdenziali maturati sia ai fini del diritto che della misura per i servizi prestati in qualità di supplente presso gli istituti scolastici statali a tempo determinato per un totale complessivo di 3 anni 1 mese e 2 giorni definiti utili ex-se previsti dall'art. 8 L. 1092/73, per il periodo dal 28/9/89 al 13/6/90, dal 1/10/91 al 31/12/92, dal 1/1/93 al 21/12/93, dal 12/1/94 al 20/10/94;
- sono stati considerati i contributi previdenziali maturati sia ai fini del diritto che della misura, per il servizio di docente di istituto di secondo

grado in ruolo dal 21/10/1994 al 31/8/2019 per un totale di 24 anni 10 mesi ed 11 giorni;

La ricorrente a febbraio dell'anno 2019, avendo maturato i requisiti previsti dalla L. n.26 del 28/03/2019, ha presentato domanda di pensione anticipata ex anzianità (Pensione Quota 100). Per il comparto scuola la decorrenza di tale pensione non poteva essere anteriore all'inizio dell'anno scolastico 01/09/19. Il totale complessivo dei contributi considerati nell'elaborato peritale per la determinazione della pensione a favore della ricorrente per tutti i servizi di pre-ruolo e ruolo, in quanto maturati, riscattati e ricongiunti alla data della cessazione dal servizio del 31/08/19 è di 37 anni 10 mesi e 19 giorni. La pensione è stata calcolata ai sensi del comma 12 art.1 L. 335/95, che consiste nella liquidazione con il sistema misto, previsto per i lavoratori che alla data del 31/12/1995 avevano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni. In tale ipotesi la pensione è composta dalla somma di tre quote:

A) la 1° e la 2° quota è stata liquidata con l'anzianità contributiva maturata al 31/12/95 con il sistema retributivo (quota A e quota B);

B) la 3° quota è stata liquidata con l'anzianità dei servizi prestati dal 01/01/1996 fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro dipendente in base al sistema contributivo (quota C).

Per il calcolo della quota A retributivo per i periodi maturati al 31/12/92, per i lavoratori iscritti presso la Cassa Stato, ai sensi dell'art. 43 l. n. 1092/73, la retribuzione di riferimento è data dalla somma degli elementi fissi della ultima retribuzione moltiplicata per 12 mensilità, la maggiorazione del 18% solo sugli elementi fissi più l'indennità integrativa moltiplicata per 12 mensilità. I dati sono stati desunti dal cedolino paga del mese di agosto dell'anno 2019 consegnato dalla ricorrente (Cedolino retribuzione agosto e Prospetto determinazione retribuzione quota A). La retribuzione annua così determinata è stata moltiplicata per il coefficiente di rendimento corrispondente all'anzianità contributiva maturata al

31/12/1992 pari ad 11 anni 7 mesi e 22 giorni arrotondati a 11 anni ed otto mesi (Statali Aliquote di rendimento espresse in anni e mesi).

Per il calcolo della quota B retributivo, sono state considerate le retribuzioni dal 1/1/1993 a tutto il 31/8/2019 desunte dall'estratto contributivo dell'INPS al 22/2/2024 agli atti del fascicolo e confrontato dall'estratto contributivo INPS xml consegnato dalla ricorrente, riproporzionate in giorni e rivalutate con il coefficiente ISTAT applicabile alle pensioni decorrenti dal 2019, escludendo dalla rivalutazione l'anno di decorrenza della pensione e quello precedente. Si è proceduto alla determinazione della retribuzione media, dato dal totale delle retribuzioni rivalutate diviso per i giorni maturati, al risultato è stata applicata la differenza tra i coefficienti di rendimento per gli statali per l'anzianità di servizio al 31/12/1995 di 14 anni 2 mesi e 19 giorni arrotondati a 14 anni e 3 mesi e quella al 31/12/1992 di 11 anni ed otto mesi, l'ulteriore risultato è stato diviso per tredici e moltiplicato per dodici mesi (Prospetto calcolo Quota A e quota B).

Per la determinazione della quota C contributivo, è stato moltiplicato il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età della ricorrente all'atto del pensionamento, 66 anni 1 mese e 29 gg., individuato nella tabella allegata al decreto interministeriale del 15/05/2018 (Decreto interministeriale del 15/5/2018). Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione. A tali fini non si tiene conto delle frazioni di mese. Determinazione coefficiente di trasformazione: coefficiente a 67 anni meno coefficiente a 66 anni, risultato diviso 12 moltiplicato per i mesi trascorsi tra data compimento età e decorrenza pensione (omissis) $(5,604 - 5,419 = 0,185 / 12 =$

0,015+5,419= 5,434). (INPS circolare n.180 del 14 settembre 1996 paragrafo 2, 2.1 e 2.2).

Per la determinazione del montante contributivo individuale, sono state considerate le retribuzioni indicate nell'estratto contributivo INPS del 22/2/24 allegato al fascicolo, confrontate con l'estratto conto in XML estratto dal sito INPS e consegnato dalla ricorrente, e con le retribuzioni riconosciute con i decreti di ricostruzione e progressione emessi dal MIUR a favore della ricorrente dal 2004 a tutto il 30/4/2020 ai fini dei riconoscimenti della classe tabellare del CCNL in base alla progressione di carriera, considerato che la l. n. 335/95 ed il d.lgs. n. 314/97 e s.m.i in linea generale hanno unificato le basi imponibili retributive imponibili ai fini fiscali e previdenziali.

Sulle retribuzioni annuali è stata applicata l'aliquota di computo del 33% per determinare l'ammontare annuale dei contributi. L'ammontare dei contributi di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno è stata rivalutata annualmente al 31/12 sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto intero lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. (messaggio INPS del 18/06/2018 n. 2442 e Nota-ISTAT-tasso-capitalizzazione-2018) (Prospetto calcolo quota C contributivo). L'importo annuo della pensione a favore di (omissis) con decorrenza dal 1/9/2019 determinato con i calcoli su descritti è pari ad € 25.620,71. (Prospetto liquidazione pensione).

La pensione riconosciuta dall'INPS con decorrenza dal 1/09/2019 alla sig.ra (omissis), in applicazione della l. n. 26/19 Pensione Quota 100 è stata liquidata con il sistema Misto, provvisoriamente, con atto n. SA1032019001467 del 3/8/19 per un importo annuo pari ad € 25.282,44, e definitivamente con la determina del 21/10/21 atto n. SA1032021001064 per un importo annuo pari ad € 25.352,64. Il totale dei contributi riconosciuti dall'INPS ai fini del diritto e della misura della

pensione a favore della ricorrente, per i servizi pre-ruolo e di ruolo, i riscatti e la ricongiunzione è stato di 37 anni 10 mesi e 19 giorni. Entrambi i provvedimenti sono agli atti del fascicolo. La differenza annua tra la pensione calcolata e la pensione liquidata definitivamente dall'INPS è di € 268,07 annuo. L'importo degli arretrati, è stato ottenuto con la mensilizzazione di € 268,07 considerando l'adeguamento con i coefficienti di perequazione dal 2020, ed il risultato moltiplicato per le 13 mensilità: -per l'anno 2019 è di € 96,80; per l'anno 2020 è di € 293,13; per l'anno 2021 è di € 319,15; per l'anno 2022 è di € 352,31; per l'anno 2023 è di € 407,95.

Conclude evidenziando che l'ammontare complessivo delle spettanze dovute, nei confronti della ricorrente, risulta così sintetizzabile: arretrati di pensione € 1.469,34; totale dovuto alla pensionata € 1.469,34 lordi.

3. I motivati conteggi del professionista incaricato appaiono in questa sede condivisibili in quanto immuni da errori e vizi logici e sorretti da esauriente e congrua motivazione; né elementi per un diverso convincimento possono desumersi dalla documentazione versata in atti e da quanto dedotto ed eccepito dall'INPS nel corso del giudizio.

4. Pertanto, sulla base delle considerazioni illustrate, questo Giudice riconosce in favore della ricorrente il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base della complessiva anzianità di servizio di 37 anni 10 mesi e 19 giorni a partire dall'1.9.2019, con condanna dell'INPS al pagamento dalla ridetta data dei dovuti arretrati liquidati nella misura di € 1.469,34 lordi.

Assorbita ogni altra questione.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto:

1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento sulla base della complessiva anzianità di servizio di 37 anni 10 mesi e 19 giorni a partire dall'1.9.2019, con condanna dell'INPS al pagamento dalla ridetta data dei dovuti arretrati che liquida in complessivi € 1.469,34 lordi.

2. Pone a carico dell'INPS le spese di lite che liquida in complessivi € 500,00, oltre alle spese della CTU quantificate come da separato decreto; Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 4 novembre 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 11.11.2024

Il Direttore della Segreteria

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale